

STUDIO NOTARILE  
DOTT. CARLO GIANI

21100 VARESE - via Cavour, 45 - e-mail: gianinot@tin.it  
Tel. 0332 257011 - Fax 0332 257044

Allegato "D" al repertorio n.94672/29823.

**Statuto dell'associazione**

**"UILDM - UNIONE ITALIANA LOTTA ALLA DISTROFIA MUSCOLARE -  
SEZIONE DI VARESE OdV"**

**STATUTO**

**ART.1 - COSTITUZIONE**

E' costituita l'Associazione denominata:

**"UILDM - UNIONE ITALIANA LOTTA ALLA DISTROFIA MUSCOLARE -  
SEZIONE DI VARESE OdV"**,

che agisce in osservanza del D.Lgs. 117/2017 (o Codice del Terzo Settore, CTS), del Codice Civile e della normativa in materia di OdV (Organizzazione di Volontariato) ed ETS, (Ente del Terzo Settore) successivamente indicata come "Associazione" o come "Sezione", che assume la forma giuridica di associazione riconosciuta.

L'Associazione, aconfessionale, apartitica e senza fini di lucro, persegue finalità civiche e di utilità sociale ispirando la sua azione ai principi del volontariato e della solidarietà nei confronti delle persone disabili, in generale e affette da distrofia muscolare, in particolare. Essa è articolazione territoriale della "Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare" Nazionale, Ente Morale riconosciuto con D.P.R. 1.5.1970 n. 391 con sede legale in Padova, retta da un suo proprio statuto e da un suo regolamento.

Il presente statuto interno ha, quindi, funzioni di recepimento di tali norme e allo stesso tempo di manifestazione esterna della identità della UILDM Nazionale nel territorio in cui opera la Sezione, che gode di piena e completa autonomia amministrativa, gestionale e finanziaria.

L'Associazione utilizza in ogni comunicazione rivolta al pubblico e in qualsivoglia segno distintivo la locuzione "Organizzazione di Volontariato" o il relativo acronimo "OdV".

Gli estremi dell'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore ("RUNTS"), Repertorio RUNTS nr 86697, dovranno essere riportati negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

**ART.2 - SEDE**

La sede operativa della Sezione di Varese è in Gorla Maggiore.

Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberato dal Consiglio Direttivo con l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

L'Associazione opera di norma nel territorio della provincia di Varese e nell'ambito della Regione Lombardia.

**ART.3 - STATUTO**

Lo statuto è inteso secondo le regole di interpretazione dei contratti e secondo i principi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato.

Lo statuto contenente le norme relative al funzionamento dell'ente, anche se forma oggetto di atto separato, costituisce parte integrante dell'atto costitutivo. In caso di contrasto tra le clausole dell'atto costitutivo e quelle dello statuto prevalgono le seconde.

**ART.4 - FINALITÀ E SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE**

L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche,

solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle attività di interesse generale infra meglio descritte.

1. Le attività di interesse generale perseguite dall'Associazione prevalentemente in favore di terzi avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati, sono:

1.1 Lettera a, Art.5, D.Lgs. 117/2017: interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n.328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n.104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni;

1.2 Lettera b, Art.5, D.Lgs. 117/2017: interventi e prestazioni sanitarie;

1.3 Lettera c, Art.5 D.Lgs. 117/2017: prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni

2. Scopo dell' Associazione è quello di promuovere ogni iniziativa utile e necessaria per soddisfare i bisogni delle persone disabili e delle loro famiglie, per rimuovere gli ostacoli di ordine materiale, sociale, economico, culturale e politico che, di fatto, limitano il pieno rispetto della dignità umana e i diritti di autonomia delle persone disabili ed impediscono il pieno sviluppo della loro personalità e la loro piena partecipazione alle attività sociali, culturali, economiche e politiche. Scopo dell'Associazione è altresì promuovere iniziative sportive utili e necessarie per soddisfare i bisogni delle persone disabili e delle loro famiglie cercando di rimuovere gli ostacoli che di fatto limitano il pieno rispetto della dignità umana e i diritti di autonomia delle persone con disabilità e impediscono il pieno sviluppo della personalità e la loro piena partecipazione alle attività sportive e per far ciò l'Associazione si impegna a sottoscrivere convenzioni con società sportive, associazioni sportive o polisportive che si impegnino a incentivare le persone disabili nel praticare lo sport.

In particolare l'Associazione si propone di:

a) rappresentare le problematiche delle persone disabili presso le Istituzioni Pubbliche e private e le organizzazioni di qualsivoglia natura che operano nel settore dei diritti e dei servizi per le persone disabili, nonché presso l'opinione pubblica allo scopo di sensibilizzare e di promuovere iniziative per l'eliminazione di ogni barriera materiale, culturale, sociale, politica ed economica.

b) sollecitare, gli interventi legislativi ed operativi da parte delle autorità preposte ai vari livelli e settori che soddisfino le esigenze delle persone affette da malattie neuromuscolari e che ne eliminino l'isolamento e l'emarginazione promuovendo le necessarie modificazioni delle strutture dei servizi destinati a tutti i cittadini e limitando quanto più possibile il ricorso a strutture speciali e settoriali;

c) promuovere, collaborare e sostenere progetti, iniziative e attività di ricerca scientifica, svolge attività di prevenzione e di erogazione di servizi riabilitativi per le malattie neuromuscolari e altre patologie;

d) sviluppare e promuovere la concezione dei servizi sociali come "funzione pubblica";

e) promuovere la raccolta di dati statistici ed agire come centro di raccolta, classificazione e distribuzione di informazioni scientifiche, e di qualunque altro tipo, sulla distrofia muscolare e le altre malattie neuromuscolari;

f) ricevere donazioni e sottoscrizioni, raccogliere fondi da utilizzarsi per il raggiungimento dei fini statutari; l'attività di raccolta fondi viene effettuata, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art.7 del D.Lgs. 117/17;

g) promuovere, collaborare, sostenere e gestire progetti, servizi e strutture, nell'osservanza delle normative vigenti, per la diagnosi clinica, la consulenza genetica, i trattamenti di riabilitazione, il trasporto, il sostegno psicologico, il sostegno economico, finalizzato all'integrazione sociale, scolastica, lavorativa, culturale e sportiva delle persone disabili affette da distrofie muscolari, dalle altre malattie neuromuscolari o da malattie di altra natura, laddove possibile, compatibilmente con la loro congruenza;

h) promuovere la gestione diretta di Servizi Socio-Sanitari e socio assistenziali, di cui alle leggi vigenti in favore di persone disabili anche in regime di convenzione con Enti Pubblici, con il Servizio Sanitario Nazionale e Regionale;

i) promuovere l'integrazione scolastica a ogni livello, nonché l'istituzione e la gestione di corsi di formazione professionale, e favorire la qualificazione e lo sviluppo professionale e il reale inserimento nel mondo del lavoro delle persone disabili, con il riconoscimento del diritto dell'eguale partecipazione di tutti i cittadini al processo produttivo, creativo e di crescita culturale della società italiana;

j) sollecitare e/o favorire l'erogazione e/o la realizzazione di servizi e di condizioni per un effettivo esercizio del diritto al lavoro;

k) agevolare la fornitura di strumenti, presidi e servizi funzionali e quant'altro necessario per raggiungere una reale e piena autonomia personale.

3.L'associazione può esercitare, a norma dell'art.6 del D.Lgs. 117/17, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

In particolare:

a) curare e produrre pubblicazioni, riviste, notiziari di informazione e di aggiornamento su argomenti culturali e scientifici che rientrano nelle aree di interesse istituzionale; fornire consulenze di esperti;

b) promuovere iniziative di formazione e di aggiornamento con seminari, laboratori, convegni, corsi; produrre sussidi educativi;

c) costruire, acquistare, vendere e permutare beni mobili e immobili sempre in accordo con quanto previsto dallo Statuto Nazionale e dal Regolamento Generale;

d) compiere tutte le operazioni strumentali al conseguimento dello scopo istituzionale, partecipare a soggetti giuridici;

e) assumere ed organizzare tutte le altre iniziative direttamente

connesse, accessorie ed integrative alle sue finalità. Sarà cura del Consiglio Direttivo individuare tali attività.

#### **ART.5 - ADESIONE ALLA UILDM NAZIONALE**

L'Associazione aderisce alla "UILDM Nazionale - Unione Lotta alla Distrofia Muscolare", di cui condivide i principi costitutivi e le finalità statutarie; accetta, in particolare, i principi di "unità", di "solidarietà", e di "autonomia" stabiliti dallo statuto della UILDM Nazionale. L'Associazione UILDM Sezione di Varese OdV ha comunque la totale autonomia giuridica, amministrativa, contabile e patrimoniale.

#### **ART.5 bis - COLLABORAZIONI**

Per il perseguimento dei propri scopi la Sezione potrà aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

#### **ART.6 - I SOCI**

Possono essere soci coloro i quali abbiano compiuto la maggiore età ed abbiano accettato lo Statuto dell'Associazione e i suoi regolamenti. L'adesione all'Associazione è consentita anche ai minori, per i quali il diritto di votare in Assemblea è esercitato, sino al raggiungimento della maggiore età, dagli esercenti la responsabilità genitoriale sui medesimi.

L'adesione alla Associazione avviene con le modalità stabilite dal Regolamento Generale e dai provvedimenti della UILDM Nazionale (Art.2 - "Rapporto con i soci")

La qualità di socio si acquisisce con la formale approvazione della domanda e il versamento della quota sociale, il cui importo è unico su tutto il territorio nazionale e viene stabilito dal Consiglio Nazionale UILDM.

Il socio svolge la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito.

Non possono essere soci i dipendenti dell'Associazione e chi ha un rapporto patrimoniale organico con la stessa.

Tutte le prestazioni fornite dai soci sono gratuite, salvo eventuali rimborsi delle spese effettivamente sostenute, documentate e autorizzate dal Consiglio Direttivo.

I soci che prestano attività di volontariato sono assicurati a norma di legge contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa nonché per la responsabilità civile verso terzi.

I rapporti con i soci sono gestiti dalla Sezione territoriale di appartenenza.

La cessazione dell'appartenenza all'Associazione avviene per:

- a) recesso unilaterale del socio, mediante dichiarazione di recesso comunicata per iscritto al Consiglio Direttivo;
- b) decesso;
- c) morosità nel pagamento della quota annuale;
- d) radiazione (art.9 comma 2 Statuto Nazionale UILDM);
- e) decadenza per sopravvenuta incompatibilità derivante da rapporto di dipendenza o da rapporto patrimoniale fra il soggetto e l'Associazione.

#### **ART.7 - DIRITTI E DOVERI DEI SOCI**

I soci hanno diritto:

- alla partecipazione, in condizioni di eguaglianza e con pari opportunità, alla vita ed all'attività dell'Associazione;
- al godimento dell'elettorato attivo e passivo, se maggiorenni ed in possesso dei requisiti richiesti dall'art. 2 del Regolamento Generale UILDM. È riconosciuto il diritto di voto anche ai soci minorenni che, sino al compimento della maggiore età, è esercitato dagli esercenti la responsabilità genitoriale sui medesimi;
- ad una informazione adeguata sulla vita associativa e sulle iniziative intraprese dagli organi sociali per il perseguimento degli scopi istituzionali;
- al libero accesso (nel rispetto degli orari) alle sedi delle Sezioni UILDM e alla sede Nazionale;
- ad assistere alle Assemblee di ogni Sezione e a quelle nazionali;
- alla consultazione dei libri sociali della Sezione presso la sede, previa richiesta al segretario.

I soci hanno il dovere di:

- osservare lo Statuto Nazionale e il Regolamento Generale UILDM e lo Statuto della Sezione, nonché le deliberazioni e le direttive impartite dagli organi sociali nazionali e locali della UILDM;
- collaborare con l'Associazione, a qualsiasi livello, per il perseguimento degli scopi istituzionali, per il superamento di ogni discriminazione nei confronti delle persone disabili e per la loro piena inclusione sociale;
- evitare qualsiasi atto o azione diretta o indiretta che possa arrecare ingiusto danno, morale o materiale, all'Associazione e denunciare fatti, atti e notizie di cui siano a conoscenza, che possano ledere l'Associazione stessa.

#### **ART.8 - DISCIPLINA**

1. Ai soci che contravvengano ai doveri del loro stato possono essere comminate le seguenti sanzioni disciplinari in relazione alla gravità della infrazione commessa:

- a) censura;
- b) sospensione dello *status* di associato fino ad un massimo di dodici mesi;
- c) radiazione o esclusione.

2. La radiazione può essere adottata:

- a) in caso di indegnità, di grave violazione dei doveri statutari ed in caso di comportamenti incompatibili con le finalità dell'Associazione, tali da arrecare danni morali e/o materiali all'Associazione stessa;
- b) per grave inadempienza agli obblighi assunti ai sensi dell'Atto Costitutivo, dello Statuto e dei regolamenti.

3. La censura e la sospensione vengono comminate dalla Direzione Nazionale su iniziativa propria o su proposta della Sezione; la radiazione è comminata dall'Assemblea Nazionale, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 24 - comma 3 - del Codice civile.

4. Il Socio può impugnare il provvedimento disciplinare avanti al Collegio dei Probiviri entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione. Il Collegio dei Probiviri

provvederà a norma dell'art.21 commi 5 e 6 dello Statuto Nazionale UILDM.

5. I provvedimenti definitivi hanno effetto su tutto il territorio nazionale.

#### **ART.9 - VOLONTARI**

L'Associazione può avvalersi nello svolgimento delle proprie attività dell'opera di volontari.

Sono volontari coloro che per libera scelta svolgono attività in favore dell'Associazione o dei progetti dell'Associazione mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in modo personale e gratuito senza fini di lucro neanche indiretto.

I volontari devono essere iscritti in apposito registro dei volontari.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

I volontari sono assicurati per malattie, infortuni e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art.18 del D.Lgs. 117/2017.

#### **ART.10 - ORGANI DELLA SEZIONE**

Sono organi della Sezione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) l'Organo di controllo (se ricorrono i limiti dimensionali definiti nell'art.30, 2° comma del CTS)
- d) il Revisore legale dei conti (se ricorrono i limiti dimensionali definiti nell'Art.31, 1° comma del CTS)

Tutte le cariche sociali (ad eccezione dei componenti l'Organo di controllo, se in possesso dei requisiti di cui all'art.2397/2° comma C.C.) sono gratuite, fatto salvo il rimborso spese a norma di legge con le modalità e i termini approvati dal Consiglio Direttivo.

I titolari delle cariche sociali sono assicurati a norma di legge.

Gli organi rimangono in carica fino all'insediamento del nuovo organo.

#### **ART.11 - L'ASSEMBLEA DEI SOCI**

L'Assemblea dei soci è composta da tutti i soggetti iscritti nel Registro Soci della Sezione, in regola con gli obblighi statutari e regolamentari. All'Assemblea può partecipare l'Organo di controllo, con diritto di parola ma senza diritto di voto.

L'Assemblea si riunisce in via ordinaria almeno una volta l'anno, entro il mese di marzo. Essa è convocata dal Presidente, su deliberazione del Consiglio Direttivo.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, la data e il luogo di svolgimento. L'avviso sarà diramato, a mezzo posta ordinaria o elettronica, con almeno otto giorni di anticipo sulla data fissata per l'assemblea.

L'Assemblea, in prima convocazione, è valida se è presente la maggioranza dei componenti aventi diritto di voto; in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero dei votanti purché non inferiore a due volte il numero dei componenti il Consiglio Direttivo della Sezione.

E' inoltre data possibilità, in caso di comprovata impossibilità di un

socio a presenziare fisicamente all'Assemblea, la partecipazione mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota (Art.24.4 del D.Lgs. 117/17)

L'Assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, delibera con il voto favorevole della maggioranza dei votanti.

Ciascun socio ha 1 voto.

Hanno diritto al voto tutti coloro che sono soci da almeno tre mesi (Art 24.1 del D.Lgs. 117/17).

Il socio può farsi rappresentare, a mezzo delega scritta, esclusivamente da altro socio. Un socio non può avere più di tre deleghe. Le deleghe sono depositate in segreteria prima dell'inizio dei lavori assembleari.

I componenti del Consiglio Direttivo di Sezione non possono esprimere voto relativamente ai punti a) e b) riportati qui sotto fra i compiti dell'Assemblea Ordinaria.

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal presidente e dal segretario dell'Assemblea, conservato presso la sede dell'associazione, in libera visione a tutti i soci.

Sono compiti dell'Assemblea Ordinaria:

- a) discutere e deliberare sulla Relazione del Presidente;
- b) discutere e approvare i bilanci della Sezione;
- c) eleggere i componenti del Consiglio Direttivo;
- d) nominare e revocare, per giusta causa, l'Organo di controllo;
- e) nominare e revocare, per giusta causa, il revisore dei conti;
- f) eleggere i delegati all'Assemblea Nazionale;
- g) discutere e deliberare su ogni altro argomento, relazione o proposta ad essa sottoposti dagli altri organi sociali o dai soci presenti;
- h) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali;
- i) approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- l) determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione.

L'Assemblea si riunisce in via straordinaria su richiesta del Presidente, oppure del Consiglio Direttivo, a maggioranza dei suoi membri, o di almeno 1/3 dei Soci aventi diritto di voto o dell'Organo di controllo.

La richiesta deve contenere obbligatoriamente l'indicazione dell'argomento da trattare.

L'avviso di convocazione, che deve contenere l'ordine del giorno, la data e il luogo di svolgimento, sarà diramato, a mezzo posta ordinaria o elettronica, con almeno otto giorni di anticipo sulla data fissata per l'assemblea.

Sono compiti dell'Assemblea straordinaria:

- a) approvare le modifiche dello Statuto interno;
- b) deliberare lo scioglimento, la cessazione o l'estinzione della Sezione nei casi, con le modalità e le procedure stabilite dallo Statuto Nazionale, dal presente statuto e dai provvedimenti degli organi della UILDM Nazionale;
- c) deliberare in ordine alle questioni proposte dai richiedenti l'Assemblea stessa.

## **ART.12 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO**

Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo e di amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato, per gravi e comprovati motivi.

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero dispari di non meno di 7 e non più di 13 soci eletti dalla assemblea dei soci che ne determina di volta in volta il numero.

Si applica l'art.2382 del Codice civile.

I Consiglieri durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il Consiglio rimane in carica, comunque, fino al suo rinnovo.

In caso di dimissioni, morte o decadenza anche per assenze non giustificate per almeno tre volte consecutive alla partecipazione dei Consigli Direttivi, il componente viene surrogato dal primo dei non eletti: a parità di voti, subentra il socio con maggiore anzianità di iscrizione all'Associazione.

Alle sedute del Consiglio Direttivo può partecipare l'Organo di controllo, e/o il Revisore dei Conti, con diritto di parola, ma senza diritto di voto.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno quattro volte l'anno, su convocazione del Presidente che ne determina la data, il luogo e l'ordine del giorno.

Il Consiglio Direttivo può, inoltre, essere convocato, in via d'urgenza, su richiesta di almeno un terzo dei componenti del Consiglio stesso o su richiesta dell'Organo di controllo, con l'obbligo di indicazione dell'argomento da trattare.

Il Consiglio Direttivo è valido se è presente (anche per delega ad altro consigliere) la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

E' prevista la possibilità di partecipare ai Consigli Direttivi mediante mezzi di telecomunicazione ovvero di esprimere la propria votazione sui punti all'ordine del giorno per corrispondenza o posta elettronica, purché in tutti i casi sia possibile verificare l'identità del consigliere che partecipa al voto.

Compete al Consiglio Direttivo:

- a) eleggere, tra i propri componenti, il Presidente della Sezione;
- b) nominare, tra i propri componenti, i Vice Presidenti (fino a un massimo di due), il Segretario e il Tesoriere della Sezione;
- c) adottare il bilancio d'esercizio (o consuntivo) e l'eventuale bilancio preventivo da sottoporre alla approvazione dell'Assemblea dei Soci;
- d) adottare tutti i provvedimenti di ordinaria e di straordinaria amministrazione della Sezione;
- e) adottare ogni altro provvedimento su materie e questioni non espressamente attribuite ad altri organi della Sezione;
- f) proporre le modifiche dello Statuto interno;
- g) proporre agli Organi Nazionali della UILDM l'adozione di sanzioni disciplinari;
- h) deliberare la convocazione e l'ordine del giorno dell'Assemblea dei Soci;

i) deliberare convenzioni tra l'Associazione e le amministrazioni pubbliche e/o con società private.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel RUNTS o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

#### **ART. 13 - IL PRESIDENTE**

Il Presidente della Sezione è eletto dal Consiglio Direttivo al proprio interno nella seduta di insediamento, a scrutinio segreto e a maggioranza di voti dei presenti, e dallo stesso può essere revocato per gravi e comprovati motivi.

Il Presidente ha la rappresentanza dell'Associazione alle condizioni stabilite dallo Statuto Nazionale e dal Regolamento Generale UILDM. Spetta al Presidente:

- a) stabilire l'ordine del giorno, convocare, presiedere e dirigere le sedute del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei Soci;
- b) curare l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei Soci;
- c) sottoscrivere la corrispondenza e gli atti di amministrazione;
- d) coordinare i soci volontari e gli eventuali collaboratori retribuiti nello svolgimento delle attività finalizzate al raggiungimento degli scopi statutari;
- e) esercitare la sorveglianza sull'andamento morale ed economico dell'associazione;
- f) aprire e chiudere conti correnti bancari e postali, sentito il parere del Tesoriere; operare sugli stessi con i poteri di ordinaria amministrazione, con possibilità di delegare questi ultimi ad altri membri del Consiglio Direttivo;
- g) convocare l'Assemblea dei Soci, previa deliberazione del Consiglio Direttivo.

In caso di cessazione per qualsiasi causa del Presidente, il Consiglio Direttivo sarà convocato in via d'urgenza dal Vice Presidente o, in mancanza, dal Consigliere con maggiore anzianità di iscrizione all'Associazione, al fine di procedere all'elezione del nuovo Presidente ed al reintegro numerico del Consiglio medesimo

#### **ART. 14 - IL VICE PRESIDENTE**

Il Vice Presidente coadiuva il Presidente in tutte le sue funzioni e ne esercita i poteri eventualmente delegatigli.

In caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente, il Vice Presidente con maggiore anzianità di iscrizione all'Associazione ne svolge tutte le funzioni.

#### **ART. 15 - IL SEGRETARIO**

Compete al Segretario della Sezione:

- a) la tenuta dei libri sociali;
- b) garantire il regolare svolgimento e la verbalizzazione delle riunioni degli organi sociali;
- c) la tenuta della corrispondenza e dell'archivio dell'associazione.

Il Segretario collabora con il Presidente al disbrigo delle attività di gestione della associazione.

#### **ART. 16 - IL TESORIERE**

Compete al Tesoriere:

- a) predisporre i bilanci e le relazioni che li accompagnano;
- b) tenere i rapporti con l'Organo di controllo e/o col revisore dei conti;
- c) provvedere alla gestione delle entrate e delle spese, secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo;
- d) controllare il sistema amministrativo-contabile della Sezione in modo che venga assicurata economicità, correttezza e trasparenza della gestione.

#### **ART.17 - L'ORGANO DI CONTROLLO**

Al verificarsi delle condizioni di cui all'art.30, comma 2 D.Lgs.117/2017, l'Assemblea nomina un organo di controllo monocratico o collegiale formato da soggetti scelti tra le categorie di cui all'art.2397 comma 2 Codice civile. Ad essi si applica l'art.2399 Codice civile.

L'organo di controllo esercita le funzioni di cui all'art.30, commi 6-7 e 8 D.Lgs. 117/2017.

La funzione di componente dell'Organo di controllo è incompatibile con quella di componente del Consiglio Direttivo.

#### **ART.18 - REVISORE LEGALE DEI CONTI**

Al verificarsi delle condizioni di cui all'art.31, comma 1 D.Lgs. 117/2017, l'Assemblea nomina un revisore legale dei conti, iscritto nell'apposito registro; è facoltà della Sezione nominare un Revisore Legale dei Conti anche se non si verificano le condizioni di cui sopra. Il compito di accertare la regolare tenuta delle scritture contabili è affidato ad un revisore esterno scelto possibilmente tra iscritti al registro dei Revisori Contabili.

In particolare il Revisore Contabile:

- verifica nel corso dell'esercizio sociale, con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione delle scritture contabili dei fatti di gestione, nonché degli impegni assunti e della relativa copertura finanziaria;
- verifica se il bilancio di esercizio corrisponde alle risultanze delle scritture contabili e agli accertamenti eseguiti e se è conforme alle norme che lo disciplinano;
- esprime con un'apposita relazione il giudizio sul bilancio di esercizio.

Il revisore contabile è nominato per tre esercizi consecutivi e cessa dal proprio ufficio con l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio sociale. È rieleggibile.

Compete al Revisore Unico il controllo contabile di cui all'art.2049ter del Codice civile.

#### **ART.19 - PATRIMONIO E RISORSE ECONOMICHE**

Il patrimonio della Sezione è costituito da:

- a) fondo di dotazione di € 15.000,00 (quindicimila virgola zero zero) destinato a costituire il "fondo patrimoniale di garanzia", indisponibile e vincolato a garanzia dei terzi che instaurino rapporti con l'Associazione;
- b) beni mobili (registrati e non) acquistati dalla sezione o conferiti da altre strutture territoriali o nazionali dell'Associazione e/o da altri

- enti o persone fisiche e da eventuali avanzi netti di gestione;
- c) le quote associative, una volta detratte le parti spettanti ad altre strutture (cfr. art. 13 c - comma 2 - lett. c - Statuto Nazionale UILDM);
  - d) i redditi dei beni patrimoniali dell'Associazione che la Sezione gestisce a titolo di comodato, detratte le relative spese di gestione;
  - e) le somme derivanti da elargizioni, offerte, sovvenzioni, donazioni, lasciti testamentari, sottoscrizioni, raccolte fondi, nonché eventuali proventi ed introiti che possono essere realizzati nell'esercizio delle sue attività, dei quali la sezione venga legalmente in possesso;
  - f) ogni altro tipo di entrate e di beni ammessi ai sensi del D.Lgs. 117/2017;
  - g) contributi pubblici e privati;
  - h) rimborsi da convenzioni;
  - i) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, da inserire in una apposita voce di bilancio, previste fino all'operatività del RUNTS;
  - j) eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili sono elencati nell'inventario depositato presso la sede dell'Associazione che può essere consultato dai soci. La gestione del patrimonio dell'Associazione è in capo agli organi dell'Associazione stessa; eventuali alienazioni di beni immobili sono proposti dal Consiglio Direttivo e deliberati dall'Assemblea, mentre eventuali alienazioni di beni mobili registrati e di beni mobili possono essere deliberate dal Consiglio Direttivo.

E' piena facoltà della Sezione stabilire le modalità di raccolta di fondi da destinare alle proprie finalità, tenendo conto delle delibere nazionali, delle norme sulla trasparenza e delle disposizioni in materia di riservatezza dei dati personali.

E' compito del Consiglio Direttivo evitare che modalità e forme di raccolta dei fondi possano essere lesive della dignità delle persone con disabilità o della UILDM.

#### **ART.20 - GESTIONE DEL PATRIMONIO E DELLE RISORSE ECONOMICHE**

Il patrimonio sociale e le risorse economiche sono utilizzati dalla sezione, in piena autonomia, per il perseguimento degli scopi indicati all'art.3, nel rispetto dello Statuto Nazionale e del Regolamento Generale UILDM e in conformità alle deliberazioni e direttive impartite dagli organi sociali della Sezione.

E' vietata la distribuzione anche indiretta di utili, di avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Ferme restando le specifiche disposizioni dello Statuto Nazionale e del Regolamento Generale UILDM:

- la Sezione gestisce a titolo di comodato i beni immobili di proprietà della UILDM Nazionale e ubicati nell'ambito territoriale di operatività della Sezione;
- eventuali modifiche, ristrutturazioni e/o adeguamenti di strutture, attrezzature e impianti alle normative vigenti (aventi a oggetto i beni

di cui sopra) pure se a carico della Sezione, dovranno essere preventivamente autorizzati dalla Direzione Nazionale;

- eventuali vincoli da parte della Direzione Nazionale riguardanti la gestione o la disponibilità di tali beni dovranno essere concordati con il Consiglio Direttivo della Sezione;

- in caso di alienazione dei beni di cui sopra il ricavato netto è acquisito integralmente al patrimonio della Sezione;

#### **ART.21 - BILANCI E NORME DI GESTIONE**

L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio di esercizio annuale è tenuto secondo le indicazioni dello Statuto Nazionale, del Regolamento Generale e dei provvedimenti degli organi della UILDM Nazionale.

Gli eventuali utili e avanzi di gestione saranno impiegati esclusivamente nelle attività istituzionali e in quelle ad esse direttamente connesse.

L'organo di amministrazione/il Revisore dei Conti documenta il carattere secondario e strumentale dell'attività di cui all'art.4, comma 3 del presente Statuto, a seconda dei casi, o nella relazione di missione o nella nota integrativa al bilancio.

Tutti i proventi derivanti da attività ammesse sono destinati esclusivamente a sostenere le finalità statutarie.

#### **ART.22 - BILANCIO SOCIALE**

Al verificarsi delle condizioni previste dall'Art.14 del D.Lgs. 117/17, l'organizzazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

#### **ART.23 - DIPENDENTI E COLLABORATORI**

Eventuali rapporti tra la Sezione e collaboratori esterni retribuiti sono disciplinati dalla legge e dai provvedimenti adottati dal Consiglio Direttivo. L'organizzazione di volontariato può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'Art.33 del D.Lgs. 117/2017.

#### **ART.24 - MODIFICHE DELLO STATUTO INTERNO**

Le modifiche del presente statuto (ad eccezione di quelle di adeguamento a norme vincolanti di legge) dovranno essere deliberate dall'Assemblea Straordinaria dei soci della Sezione, con le modalità di convocazione previste dall'Art.11, con la maggioranza qualificata di 50%+1 dei soci iscritti.

#### **ART.25 - SCIoglimento, ESTINZIONE, CESSAZIONE**

Lo scioglimento, l'estinzione, o la cessazione della Sezione per volontà dei Soci viene deliberato dall'Assemblea Straordinaria dei soci della Sezione, con le modalità di convocazione previste dall'Art.11, con la maggioranza qualificata dei tre quarti dei soci iscritti.

In caso di estinzione o scioglimento della Sezione il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'ufficio RUNTS competente, alla UILDM nazionale OdV o, in mancanza, ad altro ETS che persegue finalità simili e operante nel medesimo ambito territoriale della Sezione o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Per il parere, si applica la procedura di cui all'Art.9, 2° periodo, del CTS.

#### **ART.26 - NORMA DI RINVIO**

Per quanto non previsto dal presente Statuto interno si fa riferimento

allo Statuto Nazionale e al Regolamento Generale UILDM e alle disposizioni di legge in materia di Organizzazioni di Volontariato e di Ente del Terzo Settore.

Il presente Statuto entra definitivamente in vigore al completamento della procedura di ottenimento della Personalità Giuridica.

Resta inteso che sino ad allora rimarrà in vigore lo Statuto dell'Associazione approvato il giorno 8/8/2020 e registrato il giorno 26/8/2020. Con il decorso del termine di cui all'Art.104, 2° comma, D.Lgs. 117/2017 (e previa iscrizione al RUNTS) l'Associazione sarà assoggettata alla disciplina fiscale degli ETS e si determinerà la cessazione definitiva dell'efficacia delle clausole statutarie rese necessarie dall'adesione al regime Onlus ma divenute incompatibili con la disciplina degli enti del terzo settore.

**Firmato:**

**Rosalia Chendi**

**Carlo Giani - notaio**

Copia composta da 10 fogli, conforme all'originale, debitamente  
firmato, che si rilascia per gli usi consentiti in questa forma.  
Varese, 18 marzo 2024

*Carlo Fu Luisi*

